



Unione dei Comuni Comunità Collinare Colline Alfieri

COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI

SEDE - San Damiano d'Asti (AT) - p.za Libertà n. 1 - C.A.P. 14015 - tel. +39.0141.975056 Fax. 0141.982582 /// UTC +39.0141. 982092
Sito Internet: www.collinealfieri.it - Indirizzo E-mail: comune.sandamiano@libero.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Art.1 – OGGETTO

1 Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria.

CAPO I

DICHIARAZIONE ED AVVISO DI MORTE - DENUNCIA DELLA SUA CAUSA – AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 2 – DICHIARAZIONE DI MORTE

1 La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo del decesso da uno dei congiunti del defunto e da persona con lui convivente o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2 In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine di 24 ore all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni elencate all'art.2.

3 Al di fuori dei casi contemplati nei commi precedenti, chiunque ha notizia di un decesso di persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco e l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo ogni informazione in suo possesso che possa essere utile per stabilire la causa della morte.

Art. 3 – ATTO DI MORTE

1 Sugli appositi registri previsti dagli artt. 136 e 137 R.D. 9/7/1939 n. 1238, l'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che enuncia il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome ed il cognome del defunto e, se non si tratta di cittadino italiano, la sua nazionalità o la sua condizione di apolide; il nome ed il cognome de coniuge vivente o predeceduto; il nome ed il cognome dei genitori del defunto e se viventi la loro professione e residenza; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita la professione e la residenza dei dichiaranti.

2 Nell'atto di morte non si fa menzione delle circostanze di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena.

3 L'Ufficiale dello Stato Civile provvede, se del caso, agli adempimenti previsti dagli artt. 149-150-151 e 152 del R.D. 9/7/1939, n. 1238.

Art 3 – CAUSA DI MORTE

1 A norma dell'art. 103 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27/7/1934 n. 1265) i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2 Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne immediatamente informazione all'U.S.L. competente.

3 Nel caso di decesso di persona priva di assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

4 I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 D.P.R. 10/9/90, n. 285.

5 In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso in apposito scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

6 Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 5 - VISITA NECROSCOPICA

1 L'Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo che rilascerà certificato scritto della visita da inserire nel volume degli allegati al registro degli atti di morte.

2 Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale; negli ospedali tali funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.

3 I medici necroscopi dipendono per la loro attività dall'U.S.L. ed a questa riferiscono sull'espletamento del servizio anche per quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Art. 6 – PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

1 Nessuna sepoltura può avvenire senza il permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile in carta non bollata e senza spesa.

2 Nel caso di sepoltura di un cadavere senza il permesso di cui al comma precedente, l'Ufficiale dello Stato Civile deve fare immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

Art. 7 – PERIODO DI OSSERVAZIONE – TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA ED ALL'INUMAZIONE DELLA SALMA

1 Nei casi in cui l'accertamento della morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29/12/1993 n. 578, il cadavere non può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.

2 L'osservazione deve essere protratta fino a 48 (quarantotto) ore in caso di morte improvvisa o se sussistono dubbi di morte apparente.

3 Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di immediata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, il Sindaco, su proposta del servizio competente della U.S.L. può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 (ventiquattro) ore.

4 Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il servizio competente della U.S.L. adotta le precauzioni necessarie.

5 Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica od all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 (sessanta) ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 e comunque, non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica che darà riscontro dopo aver valutato il caso e contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Art. 8 – SERVIZIO RECUPERO SALME

1 I corpi delle persone morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, delle persone morte nella pubblica via o in un luogo pubblico e delle persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, devono essere ricevuti e tenuti in osservazione per il periodo prescritto in un locale distinto dall'obitorio, da tenersi dal Comune nell'ambito del Cimitero e presso Ospedali od altri Istituti od in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 9 – INDIZI DI REATO

1 L'Ufficiale dello Stato Civile che rileva qualche indizio di morte dipendente da reato, o di morte violenta, o di morte senza che sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 143-144 e 145 del R.D. 9/7/1939 n. 1238 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 – RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1 Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale.

2 Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11 – NATI MORTI, PRODOTTI ABORTIVI, FETI ED ARTI

1 Per i nati morti e per gli arti amputati, osservate le disposizioni di cui all'art.74 del R.D. 9/7/1939 n. 1238 e s.m.i., si applicano le norme degli articoli precedenti.

2 Per la sepoltura dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile e dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

3 Nei casi previsti dal comma precedente si deve presentare all'Unità Sanitaria Locale domanda di seppellimento entro 24 (ventiquattro) ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, accompagnata da un certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

4 Possono essere raccolti nel Cimitero anche i prodotti del concepimento di presunta età di gestazione inferiore alle venti settimane, a richiesta dei genitori e con la stessa procedura dei commi 2 e 3.

CAPO II

RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI PER TRAPIANTI, AUTOPSIE, TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL CADAVERE

Art. 12 – OBBLIGO DI RISCONTRO DIAGNOSTICO

1 Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico ai sensi della Legge 15/2/1961 n. 83 e s.m.i. i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un altro deposito di osservazione e ad un obitorio, nonché quelli delle persone decedute negli ospedali od in altre strutture di cura quando i rispettivi primari o medici curanti lo dispongano per l'accertamento della causa di morte.

2 Il servizio competente delle U.S.L. dispone il riscontro diagnostico dei cadaveri delle persone decedute a domicilio quando vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva, o a richiesta del medico curante quando sia necessario per stabilire la causa della morte.

Art. 13 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO

1 Il riscontro diagnostico è eseguito nelle cliniche universitarie o negli ospedali da sanitario incaricato del servizio, alla presenza del primario o del medico curante, se questi lo ritengano necessario.

2 Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la miglior cura.

3 Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

4 I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati dal Direttore Sanitario dell'Ospedale o della Casa di Cura al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

5 Il Sindaco provvede inoltre alle comunicazioni dei risultati dai riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i.

6 Se risulta come causa di morte una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere immediatamente fatta ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del R.D. 27/7/1937 n. 1265 e s.m.i.

7 Se nell'esecuzione del riscontro diagnostico sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, chi procede deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

8 Per i riscontri diagnostici su cadaveri portatori di radioattività si applicano le norme dell'art. 38 D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle ivi richiamate.

Art. 14 – PRELIEVO PER TRAPIANTO TERAPEUTICO

1 La legge 2/12/1975 n. 644 e s.m.i. regola il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte.

Art. 15 – AUTOPSIE

1 Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici iscritti nel relativo albo professionale.

2 Si applicano al caso di autopsia le norme previste per i riscontri diagnostici dai commi 2 e seguenti dell'art. 13 di questo regolamento.

Art. 16 – IMBALSAMAZIONE

1 L'imbalsamazione del cadavere è autorizzata dal Sindaco previa richiesta scritta da parte delle persone indicate nell'art. 18 del presente regolamento.

2 Alle richieste devono essere allegati:

- distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a reato
- dichiarazione del medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende seguire e del luogo e dell'ora in cui l'operazione sarà effettuata.

3 Tale operazione deve essere eseguita, sotto il controllo del servizio competente della U.S.L. da un medico iscritto nel relativo albo professionale e può essere effettuata solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

4 Per l'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività si applicano l'art. 47 D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e le norme ivi richiamate.

Art. 17 RILASCIO DI CADAVERI A SEDI UNIVERSITARIE

1 Il rilascio di cadaveri e di ossa umane alle sale anatomiche universitarie è regolato dagli artt. 35-40 e 43 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e delle norme ivi richiamate.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI E SERVIZIO MORTUARIO

Art. 18 – ATTI DI DISPOSIZIONE DELLA SALMA

1 Nel disporre della salma e del servizio funebre, ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque forma espressa, purchè non sia in contrasto con la legge o con il presente regolamento.

2 In assenza di manifestazioni di volontà del defunto, i familiari possono disporre nel seguente ordine: coniuge non legalmente separato, discendenti, ascendenti, parenti in ordine di grado, affini in ordine di grado, eredi istituiti non rientranti nelle precedenti categorie in ordine di grado, eredi istituiti non rientranti nelle precedenti categorie in ordine di quote di partecipazione all'eredità.

3 L'ordine di cui ai commi precedenti deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione o l'estumulazione, di trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.

4 In mancanza della manifestazione di volontà del defunto o dei familiari, il servizio funebre può essere disposto da chiunque purchè si faccia carico delle relative spese.

Art. 19 – TRASPORTO FUNEBRE

1 Il trasporto dei cadaveri al Cimitero può essere a carico del Comune od a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285

2 Il trasporto di cui al comma precedente può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

Art. 20 – AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1 Il Sindaco del Comune di decesso è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio (anche se situato fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.

2 I trasporti di cadavere in caso di decesso sulla pubblica via o per incidenti in luoghi pubblici o privati sono autorizzati dalla pubblica autorità che dispone il trasporto, la quale rilascia una copia dell'autorizzazione all'incaricato del trasporto ed una al Sindaco del Comune di decesso.

3 Per il trasporto di prodotti abortivi si applicano l'art. 11 di questo regolamento e le norme ivi richiamate.

Art. 21 – TRASPORTI FUNEBRI FUORI COMUNE

1 Per il trasporto da un Comune ad altro Comune, o per l'estero, o dall'estero, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, una in metallo e l'altra in tavole di legno massiccio, che rispettino le prescrizioni di cui agli artt. 30 e 32 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285

2 Nel caso di trasporto ad altro Comune che dista non più di cento chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. citato al comma precedente, e sempre che il trasporto dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 22 – TRASPORTO DI OSSA UMANE O DI RESTI MORTALI

1 Il trasporto di ossa umane o di altri resti mortali assimilabili non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 18, 20 e 25 del D.P.R. 285/90.

2 Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili sono raccolti in cassette di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldato a fuoco e portante il nome ed il cognome del defunto.

3 Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non è possibile identificare il defunto cui appartengono, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 23 – MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE

1 Il trasporto funebre è effettuato con appositi mezzi per i quali si applicano gli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. 285/90.

2 Il Sindaco autorizza a che il feretro venga trasportato a spalle o a braccia purchè vi sia l'accompagnamento del furgone funebre.

Art. 24 – ORARIO DEI TRASPORTI

1 I trasporti funebri devono effettuarsi secondo l'orario, le modalità ed i percorsi consentiti e determinati dal Sindaco, con ordinanza di carattere generale, che deve indicare anche il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2 Su richiesta scritta delle persone indicate nel secondo comma dell'art. 18 del presente regolamento il Sindaco, su parere vincolante dell'U.S.L., autorizza il trasporto dal luogo di decesso nell'ambito del Comune all'abitazione del defunto, in cassa sigillata, prima che abbia inizio il servizio funebre.

3 Non si effettuano trasporti funebri nei giorni festivi, se non in caso di comprovata urgente necessità o nel caso si registrino due o più giorni festivi consecutivi.

Art. 25 – PERCORSO

1 Il trasporto funebre è effettuato dal luogo dove si trova la salma al luogo di sepoltura con la eventuale sosta in edificio di culto, secondo la volontà espressa a norma dell'art. 18 del vigente regolamento.

2 Il Sindaco, su parere vincolante del Responsabile del competente servizio dell'U.S.L., autorizza la sosta nell'abitazione, prima delle esequie, di salma proveniente da altro Comune.

3 Le esequie religiose sono celebrate nella Chiesa parrocchiale od altro edificio di culto del defunto, salvo diverse intese tra i familiari ed i ministri di culto, che devono essere comunicate all'Ufficio di Stato Civile.

4 In ogni caso il luogo delle esequie deve essere facilmente raggiungibile dal trasporto funebre.

Art. 26 – CORTEO FUNEBRE

1 Può essere formato un corteo funebre dal luogo dove si trova la salma all'edificio di culto, dopo di che il corteo deve proseguire su automezzi fino al luogo di sepoltura secondo il percorso più breve.

2 Nel caso di sepoltura civile, il corteo può svolgersi per il tratto di percorso autorizzato dal Sindaco, dopo di che prosegue su automezzi secondo il percorso consentito.

3 Su autorizzazione del Sindaco, il corteo funebre di accompagnamento religioso e civile può proseguire a piedi secondo il percorso consentito fino al luogo di sepoltura.

Art. 27 – ORNAMENTI DEL FURGONE FUNEBRE

1 Sul furgone funebre e sul feretro si possono collocare emblemi, fiori ed altri ornamenti che non siano lesivi del decoro del servizio funebre.

2 Tale collocazione non è consentita quando possa essere di impedimento al servizio e possa provocare danni al furgone.

CAPO IV SEPOLTURE PER INUMAZIONE O PER TUMULAZIONE, CREMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 28 – SALME RICEVUTE NEI CIMITERI COMUNALI

1 Nei Cimiteri comunali devono essere ricevute per la sepoltura:

- a) le salme delle persone morte nel Comune;
- b) le salme delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) le salme di persone non morte nel Comune, né in esso residenti, ma con diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune.

2 Il Sindaco autorizza la sepoltura di persone che non rientrano nei casi di cui al comma precedente nel caso in cui sia residente nel Comune il coniuge non legalmente separato od un parente entro il quarto grado, o un affine entro il secondo, o in altri casi di carattere eccezionale.

3 In ogni caso la salma, per essere ricevuta per la sepoltura, deve essere accompagnata da autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

4 Tale atto deve essere ritirato e conservato da chi ha la direzione o la custodia del Cimitero.

Art. 29 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1 La tumulazione provvisoria è consentita quando il Comune non disponga di loculi da dare in concessione o quando sia stata conseguita la concessione di un'area per l'edificazione di una sepoltura privata o quando siano in corso i lavori di costruzione o di ristrutturazione di sepolture private collettive.

2 La tumulazione provvisoria può avvenire in loculi di proprietà del Comune o dati in concessione a privati o in sepoltura privata collettiva, dietro pagamento al Comune della somma prevista nel tariffario deliberato dalla Giunta Comunale.

3 Non appena sia possibile la tumulazione definitiva, dovrà essere richiesta la traslazione della salma.

4 Qualora gli interessati non provvedano, il Comune, previa diffida, provvederà all'inumazione della salma nel Campo Comune.

Art. 30 – CAMPI COMUNI

1 Ogni Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda idrica.

2 Tali campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 31 – FOSSE PER INUMAZIONE

1 Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che è stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2 Le fosse per inumazione di salme di persone di età non inferiore a dieci anni devono avere nella parte più profonda la lunghezza di mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80; devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0.50 da ogni lato.

3 Le fosse per inumazione di salme di fanciulli di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00, nella loro parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50 e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0.50 da ogni lato.

Art. 32 – FERETRI PER INUMAZIONE

1 Ogni salma destinata all'inumazione deve essere posta in cassa di legno, da seppellirsi in fossa separata dalle altre; soltanto la madre ed il neonato morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2 Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o in altro materiale non soggetto a degrado biologico.

3 Le casse in legno devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 75 del D.P.R. 285/90.

Art. 33 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1 Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di qualità comune per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari esclusivamente per l'inumazione in campo comune.

2 Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3 Analogamente, un feretro di qualità comune per l'inumazione sarà fornito gratuitamente nel caso di recupero salme con intervento del Comune.

Art. 34 – CIPPI E LAPIDI PER INUMAZIONI

1 Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura delle persone indicate nei commi 2 e seguenti dell'art. 18 di questo regolamento, da un cippo di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici o da una lapide. Il cippo o la lapide deve riportare un numero progressivo.

2 Sul cippo o lapide devono essere indicati il nome, il cognome, la data della nascita e quella della morte del defunto.

3 Le lapidi possono essere collocate soltanto dopo un anno dalla data di inumazione.

4 Nel campo di inumazione le fosse non possono essere ricoperte per una estensione maggiore dei due terzi della loro superficie e le lapidi non possono essere di dimensione maggiore di metri 1.20 di altezza e metri 0.50 di larghezza.

5 I vialetti tra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati in corrispondenza degli intervalli di 50 centimetri tra fossa e fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 35 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LOCULI

1 Nei colombari destinati alla tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.

2 Nel loculo, oltre al feretro, è consentito, se le dimensioni lo permettono e senza spese aggiuntive, la collocazione di due cassette o cinerari contenenti i resti di un familiare che sia stato in vita ascendente o discendente in linea retta, coniuge, fratello o sorella del defunto o della persona a cui il loculo è destinato o persona con lui convivente.

3 I loculi possono essere a più piani sovrapposti; ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

4 La struttura del manufatto ed i loculi devono essere costruiti in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 76 del D.P.R. 285/90.

5 La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ed una testa, intonacata nella parte esterna a cura del Comune ed a spese del privato.

6 La chiusura può essere anche realizzata con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Art. 36 – FERETRI PER TUMULAZIONE

1 Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, che dovranno rispondere ai requisiti prescritti dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

2 Sulla cassa esterna deve essere posta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 37 – CREMAZIONE

1 La cremazione di un cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto.

2 In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare in atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da uno dei pubblici ufficiali stabiliti ai sensi dell'art. 20 della Legge 04/01/1968, n. 15.

3 Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato; la dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

4 L'autorizzazione alla cremazione della salma non può essere concessa se la richiesta non è corredata dal certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal servizio competente dell'U.S.L., dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5 Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Art. 38 – URNE CINERARIE

1 Le ceneri derivanti dalla cremazione della salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria con all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2 Le urne devono essere accolte in apposito edificio predisposto per la sepoltura dei cremati; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

3 Le caratteristiche edilizie degli edifici destinati ad accogliere le urne cinerarie sono le seguiti: costruzione cellario in cemento armato con cellette di dimensioni non inferiori a mt. 0.30 di larghezza, mt. 0.34 di altezza e mt 0.70 di profondità, da chiudersi con muratura ed intonaco e lapide marmorea.

4 Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 24,27,28 e 29 del D.P.R. 285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del competente servizio dell'U.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

5 Il Cimitero del Capoluogo deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Art. 39 – VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA

1 All'atto della consegna dell'urna cineraria deve essere redatto, ai sensi dell'art. 343 T.U. Leggi Sanitarie n. 1265/1934, apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal

responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio dello Stato Civile.

2 Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 40 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1 Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e vengono regolate dal Sindaco: le fosse, liberate dai resti del feretro, vengono utilizzate per nuove inumazioni.

2 Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità.

3 Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno e per il trasferimento del cimitero.

Art. 41 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1 Al di fuori dei casi di esumazione ordinaria, le salme possono essere esumate solo dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco per il trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

2 Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa autorità giudiziaria.

3 Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del servizio competente dell'U.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 42 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1 Salvo i casi disposti dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, né quando si tratti della salme di persone morte di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il servizio competente della U.S.L. dichiari che l'esumazione può essere eseguita senza pregiudizio per la pubblica salute.

2 Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o colombari posti nel recinto del cimitero ed avuti in concessione.

3 In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.66, chiuse con saldatura, con nome e cognome del defunto.

4 Se la salma non è completamente decomposta, deve essere interrata in una fossa del campo comune.

5 Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale, equiparati ai rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/9/1982, devono essere smaltiti nel rispetto di detta normativa.

Art. 43 – ESTUMULAZIONI

1 Le estumulazioni quanto non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco.

2 I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3 Per le salme estumulate allo scadere di concessioni di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4 Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del servizio competente dell'U.S.L.

Art. 44 – DIVIETO DI ATTI RIVOLTI A RIDURRE IL CADAVERE

1 E' vietato eseguire sulle salme estumulate operazioni dirette a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella del feretro con il quale fu collocato nel loculo.

2 Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere ai sensi dell'art. 410 del Codice Penale.

Art. 45 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ESTUMULAZIONI

1 Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 44.

2 Il Sindaco autorizza, dopo qualsiasi periodo di tempo dalla sepoltura ed in qualsiasi mese dell'anno, le estumulazioni di feretri destinati ad altra sepoltura od alla cremazione, sempre che, aperto il tumulo, il servizio competente dell'U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la salute pubblica.

3 Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 46 – AUTORIZZAZIONI ALLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1 Tanto le esumazioni quanto le estumulazioni a richiesta di privati sono autorizzate dal Sindaco sulla base di una istanza da presentarsi all'ufficio di stato civile, unitamente alla ricevuta del pagamento della corrispondente somma prevista dal vigente tariffario. Dette operazione devono essere effettuate dal Comune.

CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI

Art. 47 – PRESCRIZIONI GENERALI

1 Il Cimitero comunale principale deve avere un proprio reparto disponibile per le inumazioni, secondo i parametri previsti dal D.P.R. 285/90

2 Presso le frazioni possono essere costituiti o conservati appositi cimiteri frazionali.

3 L'ufficio tecnico comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti sul territorio comunale, estesa anche alle aree circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

4 Tale planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni, o quando siano stati creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli esistenti o siano apportate modifiche ed ampliamenti ai cimiteri esistenti.

Art. 48 – PROGETTI DI AMPLIAMENTO

1 I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di quelli nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, con speciale riferimento all'ubicazione, all'orografia, all'estensione dell'area ed alla natura fisico-chimica del terreno, alla profondità ed alla direzione della falda idrica.

2 Tali progetti sono deliberati ed approvati nel rispetto della vigente normativa in materia.

3 I progetti sono accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria che illustri i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e dei viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi, abitazione del custode ed impianti termici).

4 Nella progettazione devono essere osservate le direttive ed i criteri di cui al D.P.R. 285/90 e s.m.i.

5 Gli elaborati grafici dovranno, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti termici.

Art. 49 – AMPLIAMENTO, FASCA DI RISPETTO

1 I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dalla vigente normativa in materia.

2 Le opere di ampliamento dei cimiteri esistenti possono essere eseguite se le dimensioni della fascia di rispetto non risulteranno inferiori a metri cento dal centro abitato, anche dopo l'avvenuto ampliamento.

Art. 50 – SOPPRESSIONE DI UN CIMITERO

1 Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dalle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.

2 Tale soppressione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il servizio competente dell'U.S.L.

3 Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non sono trascorsi almeno quindici anni dall'ultima inumazione; per tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere mantenuto in stato di decorosa manutenzione.

4 Trascorso tale periodo, prima di essere destinato ad altro uso, tale terreno deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si rinvenivano devono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 51 – TRASLAZIONI DOVUTE ALLA SOPPRESSIONE

1 In caso di soppressione del cimitero, gli enti e le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, hanno diritto ad ottenere dal Comune nel nuovo cimitero un posto corrispondente per superficie per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di novantanove anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione precedente.

2 Il trasporto delle spoglie mortali dal cimitero soppresso al nuovo cimitero è eseguito gratuitamente a cura del Comune.

3 Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri eventualmente volute dai congiunti nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. N. 803/75.

Art. 52 – MATERIALE MONUMENTALE

1 Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2 Qualora i concessionari omettano di farlo, tali materiali si intendono abbandonati e passano di proprietà del Comune.

Art. 53 – REGISTRI CIMITERIALI

1 Spetta al Sindaco provvedere nelle forme consentite dalla vigente normativa in ordine alla manutenzione ed alla vigilanza dei cimiteri.

2 Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura della salma.

3 Il responsabile del servizio inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro, vidimato in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

4 Questi registri devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo; ad ogni fine anno un esemplare del registro deve essere consegnato al Comune ed essere conservato negli archivi mentre l'altro esemplare resta presso il servizio di custodia.

CAPO VI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 54 – CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

- 1 Per le sepolture private è concesso con atto formale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2 Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 3 Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano posti per sepolture individuali e tumulazioni nei loculi dei colombari, in ossari trattandosi di resti mortali ridotti in cassette od in cinerari trattandosi di ceneri derivanti dalla cremazione di salme, raccolte in apposite urne.
- 4 Gli ossari ed i cinerari sono dati in concessione per un periodo di sessanta anni e se le loro dimensioni consentono possono contenere due cassette di resti o due urne cinerarie.

Art. 55 – CONCESSIONE DI AREE

- 1 Il Comune concede aree per la costruzione di sepolcri per tumulazioni individuali ed aree per inumazioni.
- 2 Le aree da dare in concessione devono essere previste nei piani regolatori cimiteriali.

Art. 56 – DURATA DELLE CONCESSIONI

- 1 Le concessioni di aree per la costruzione di sepolcri per tumulazioni individuali rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 sono a tempo determinato, di durata non superiore a novantanove anni. Le concessioni di aree per inumazioni hanno durata di anni trenta.
- 2 A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
- 3 Le concessioni perpetue e quelle a tempo determinato di durata superiore ai novantanove anni anteriormente rilasciate conservano la loro validità; tuttavia le concessioni a tempo determinato per più di novantanove anni possono essere revocate quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma nel caso in cui si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento od alla costruzione di un nuovo cimitero.
- 4 Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto all'art. 51 di questo regolamento.

Art. 57 – DIRITTO D'USO E SEPPELLIMENTO NELLE SEPOLTURE PRIVATE

- 1 Con l'atto della concessione il Comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione. In tal caso la decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.
- 2 Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Tale diritto di esercizio fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 3 Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 per familiari del concessionario si intendono coniuge, ascendenti, discendenti, altri parenti fino al sesto grado, affini fino al secondo grado del concessionario e dei suoi discendenti e quanti hanno fatto parte in vita dei nuclei familiari delle persone precedentemente elencate.
- 4 Il Sindaco autorizza, su richiesta in carta legale del concessionario, o, se questi è deceduto, degli aventi diritto ai sensi dell'art. 18 di questo regolamento, la tumulazione di salme di persone che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, del coniuge o dei discendenti in linea retta.
- 5 I diritti oggetto della concessione non sono commerciabili né trasferibili o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo.
- 6 Non può essere fatta concessione di aree di sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 58 – ESTINZIONE

- 1 Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.
- 2 Prima della scadenza del termine di concessione di aree per sepoltura per famiglie i privati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

3 Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 59 – RINUNCIA

1 Il diritto sulla sepoltura privata non può essere trasferito dal concessionario.

2 Salvo i casi di decadenza per mancata costruzione della sepoltura nei termini previsti, il concessionario prima di iniziare la costruzione della sepoltura può rinunciare alla concessione, ottenendo dal Comune il rimborso di quanto pagato come corrispettivo della concessione.

3 Per i loculi lasciati liberi a seguito di estumulazione per trasferimento di salma in altra sepoltura, o di rinuncia da parte del concessionario o dei suoi eredi, per i quali viene annullata la concessione, l'Amministrazione Comunale, su richiesta degli aventi diritto, provvederà al rimborso di una quota del costo della concessione, al momento della retrocessione, pari al 20% se la rinuncia avviene nel primo decennio di concessione ed al 10% se la rinuncia avviene nel secondo e terzo decennio di concessione.

Art. 60 – CONCESSIONI A TEMPO DETERMINATO

1 I loculi per la tumulazione nei colombari costruiti a cura del Comune possono essere concessi a tempo determinato per sessanta anni.

2 Tale durata è indicata nell'atto di concessione e può essere rinnovata alla scadenza della concessione stessa.

3 La Giunta Comunale, con deliberazione, autorizza l'ufficio competente a dare in concessione ai privati le campate di colombari di nuova costruzione.

Art. 61 – SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1 Alla scadenza del termine della concessione a tempo determinato, ove questa non sia rinnovata, le sepolture private ed i loculi per sepolture individuali passano in ogni loro parte di proprietà del Comune.

2 Le salme vengono esumate o estumulate e le ossa sono raccolte e deposte nell'ossario comune.

3 Se le salme non sono completamente decomposte, devono essere interrare in una fossa comune a ciò destinata.

4 I posti per sepolture a inumazione e i loculi per tumulazione tornano a disposizione del Comune che potrà assegnarli a nuovi concessionari.

5 Le concessioni a tempo determinato, alla scadenza, vengono rinnovate a richiesta degli aventi diritto. In caso di rinnovo le salme restano nella loro sepoltura fino alla nuova scadenza.

Art. 62 – ESTINZIONE

1 Quando, per volontà dei familiari, la salma posta in un loculo dato in concessione in perpetuo o a tempo determinato, la cassetta contenente i resti di una salma in un ossario o l'urna cineraria in un cinerario, vengono rimosse per essere poste in altra sepoltura, la concessione si estingue ed il loculo, ossario o cinerario torna nella disponibilità del Comune che può procedere a darlo nuovamente in concessione.

Art. 63 – REVOCA

1 Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per gravi ragioni di ordine pubblico.

2 In questi casi la concessione è revocata dalla Giunta Comunale, con deliberazione, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il termine residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di novantanove anni nel caso di durata maggiore o perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa la traslazione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 La decisione dovrà essere notificata agli interessati ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, almeno con trenta giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la traslazione della salma. nel giorno indicato la traslazione della salma avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 64 – DECADENZA

1 La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando si accerti che il concessionario e tutte le altre persone che avrebbero avuto diritto ad esservi tumulate sono deceduti e le loro salme sono state deposte in un'altra sepoltura;
- b) quando venga accertato che la concessione è stata oggetto di lucro o speculazione;
- c) quando la costruzione di sepolture private collettive non sia stata iniziata nei termini di cinque anni dalla data di concessione dell'area ed il concessionario od i suoi aventi causa non abbiano provveduto a dare inizio alla costruzione ovvero quando non abbiano provveduto ad ultimare i lavori di costruzione creando palese stato di abbandono della erigenda sepoltura, nei termini fissati, in entrambi i casi con il provvedimento di diffida di cui ai commi successivi;
- d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo è ciò sia espressamente previsto nell'atto di concessione,

2 La decadenza è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale; per i casi di decadenza da concessioni per costruzione di sepolture private, la deliberazione non può essere adottata se non trascorso il termine previsto dalla diffida notificata ai sensi di legge al concessionario ed ai suoi aventi causa a dare inizio alla costruzione dell'edicola funeraria ovvero ad ultimare la costruzione funeraria, sempre che gli interessati non abbiano ottemperato a quanto ingiunto.

3 La diffida a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato deve indicare un termine massimo di due anni per la realizzazione della costruzione funeraria non ancora iniziata od altrimenti un termine massimo di un anno per l'ultimazione.

4 Se il concessionario od i suoi aventi causa non risultano reperibili, sull'area in concessione sarà posto idoneo avviso, lo stesso avviso sarà affisso all'Albo posto all'ingresso principale del Cimitero ed all'Albo Pretorio del Comune.

5 L'area della concessione ritorna in possesso del Comune al momento dell'esecutività della deliberazione di cui al comma 2.

6 Le eventuali salme tumulate od inumate nella sepoltura vengono inumate nel Campo Comune per la loro completa mineralizzazione o ridotte in resti da collocarsi nell'Ossario Comune.

7 Nel caso di decadenza della concessione, non è dovuto alcun rimborso al concessionario od ai suoi aventi causa.

Art. 65 . CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COSTRUZIONI

1 Per le sepolture private a tumulazione sotterranea o fuori terra la struttura portante deve essere costruita in cemento armato vibrato in modo da impedire qualsiasi infiltrazione.

2 Lo spessore delle pareti delle sepolture, anche se divise in più scompartimenti da servire per la deposizione di feretri isolati, non deve mai essere inferiore a cm. 40 se di muratura, a cm. 20 se di gettata in calcestruzzo di cemento, a cm. 10 se in cemento armato o in lastroni di pietra naturale, purchè questi siano uniti in un sol pezzo e uniti tra di loro con saldatura di piombo.

3 I loculi per adulto devono avere internamente lunghezza non minore di cm. 220, larghezza non minore di cm. 75, altezza non minore di cm. 55

4 i loculi devono essere disposti in modo da permettere in ogni tempo l'estumulazione di qualsiasi di qualsiasi salma; senza coinvolgere i seppellimenti contigui.

Art. 66 – ACCESSO AL CIMITERO PER LAVORI

1 Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune gli interessati devono valersi dell'opera di privati imprenditoria loro libera scelta.

2 Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, i concessionari di aree per sepolture private devono richiedere concessione che viene rilasciata dal Sindaco su parere della Commissione Edilizia e del competente servizio dell'U.S.L.

3 A tal fine devono presentare istanza corredata dalla descrizione dell'opera che si intende eseguire e dai disegni tecnici previsti dai vigenti regolamenti comunali.

4 Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella sepoltura, questa non deve aver diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

5 Una copia della concessione è rimessa al Responsabile del servizio di custodia del cimitero per essere conservato nel suo archivio.

6 I materiali da impegnarsi nelle opere murarie non possono essere introdotti nel cimitero se non al momento del loro impiego.

Art. 67 – MODALITA' DEI LAVORI

1 Nel corso dei lavori i concessionari dovranno provvedere a che non avvenga alcun danno alla proprietà comunale o privata e non se ne occupi indebitamente una sua parte.

2 I lavori non devono essere sospesi senza una legittima ragione e non devono protrarsi oltre il termine prefisso; ad ultimazione lavori non devono essere lasciati sul luogo ingombri di sorta.

3 La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4 Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Sindaco.

Art. 68 – LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE

1 Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci o per lavori di ordinaria manutenzione è sufficiente la comunicazione al Sindaco.

2 E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azioni di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3 Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 69 – RESPONSABILITA' PER L'ESECUZIONE DI OPERE

1 I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

2 Le autorizzazioni ed i permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3 Il deposito cauzionale sarà restituito al concessionario solo a completa ultimazione dell'opera; il Comune può trattenere in tutto od in parte la cauzione a titolo di rimborso per il ripristino dei danni eventualmente arrecati nel corso dei lavori alla proprietà comunale o privata nell'interno del Cimitero.

Art. 70 – RECINZIONE DI AREE

1 Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2 I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati nelle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 71 – INTRODUZIONE E DEPOSITO

1 E' permessa la circolazione dei veicoli alle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2 E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3 Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4 Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di materiale.

Art. 72 – ORARIO DI LAVORO

1 L'orario di lavoro per le Imprese è limitato alle ore di apertura dei cimiteri nei giorni feriali, salvo ulteriori limitazioni che devono essere fissate dalla Giunta Comunale con deliberazione.

2 Si può derogare al divieto di cui al comma 1 soltanto nel caso di particolari esigenze tecniche, su parere del responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 73 – PRESCRIZIONI PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1 Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opera e anche solo di lapidi individuali.

2 Le Imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 74 – VIGILANZA

1 L'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi e contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2 L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 75 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE

1 Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.

2 Il personale dei cimiteri è altresì tenuto a:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.

3 Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti i cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori dei cimiteri ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé e per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4 Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti costituisce violazione disciplinare.

5 Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattia connessa con l'attività svolta.

Art. 76 – MONUMENTI E PIANTE

1 I concessionari di aree per sepolture private possono innalzare monumenti ed ornare le sepolture di lapidi, cippi, fregi ed emblemi funerari nell'ambito dell'area loro assegnata, in base a progetti che devono essere autorizzati dal Sindaco.

2 Con autorizzazione di chi è preposto alla sorveglianza del cimitero, gli stessi concessionari possono coltivare nell'ambito dell'area loro assegnata piante ed arbusti ornamentali, purchè questi non ingombrino le sepolture vicine con le radici o con i rami.

Art. 77 – LAPIDI PER LOCULI

1 Sulla chiusura dei loculi una volta tumulata la salma si devono collocare lapidi di marmo, granito od altra pietra, di buona qualità, senza difetti e di durata non precaria, di altezza e larghezza corrispondente a quella dei loculi.

2 Alla base della lapide può essere posta una lastra, pure di marmo, di granito o di pietra, della stessa lunghezza e larga dieci centimetri, per la eventuale posa di portafiori, candele e lampade votive.

3 Ai lati e sulla parte superiore della lapide deve essere posta una cornice dello stesso materiale sporgente due centimetri dal piano della lapide, oppure una cornice smussata larga non più di sette centimetri.

Art. 78 – AIUOLE CAMPI COMUNI

1 Sulle sepolture individuali a inumazione può essere formata un'aiuola con le misure massime di centimetri centottanta di lunghezza e centimetri sessanta di larghezza.

2 In luogo dell'aiuola, e previa autorizzazione del Sindaco, possono essere costruite sulle sepolture ad inumazione recinzioni in ferro o in laterizio o in pietra di altezza non superiore ai sessanta centimetri, con le misure massime di centimetri centonovanta di lunghezza e centimetri sessanta di larghezza eseguite a perfetta regola d'arte e di estetica.

Art. 79 – MANUTENZIONE A CARICO DEI PRIVATI

1 I concessionari di sepolture devono provvedere per tutta la durata della concessione a conservare le sepolture private, in ogni loro parte, in decoroso stato di manutenzione, provvedendo ai restauri ed al rinnovo delle parti degradate, alla conservazione dei tumuli in terra, ed alla pulizia delle tombe e dei monumenti.

2 Qualora il concessionario ed i suoi aventi causa non ottemperino a quanto previsto dal precedente comma in modo tale da determinare condizioni di grave degrado, il Comune, previa diffida, provvede all'esecuzione delle opere a spese dei suddetti soggetti.

3 Se il concessionario od i suoi aventi causa non risultano reperibili il Comune può attuare la procedura di cui all'art. 64 di questo regolamento.

Art. 80 – RIMOZIONE DELLE LAPIDI

1 Il Comune ha facoltà di disporre la rimozione di lapidi e di altri ornamenti funebri che siano ritenuti indecorosi per ragioni di estetica, di decenza o di igiene; ha altresì facoltà di far cancellare o correggere le iscrizioni funebri erronee o indecorose.

2 Può inoltre provvedere alla rimozione od alla ricostruzione di monumenti o strutture pericolanti facenti parte di sepolture private che si trovino in stato di abbandono o di incuria, con addebito delle spese al concessionario, od eventualmente ai suoi eredi o aventi causa.

CAPO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CONCESSIONI RILASCIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.P.R. 21/10/1975 N. 803

Art. 81 – SEPOLTURE PERPETUE: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1 Nelle sepolture private collettive perpetue è consentita, a richiesta del concessionario o degli eventi diritto ai sensi dell'art. 18 di questo regolamento, l'esumazione e l'estumulazione di ogni salma trascorsi almeno trenta anni dalla morte, per essere ridotti in resti.

2 I resti devono essere raccolti in cassette e conservati nelle stesse sepolture.

3 Nelle sepolture private individuali perpetue è consentita la riduzione in resti della salma, trascorsi trenta anni dalla data di morte, a richiesta delle persone indicate nel comma 1 di questo articolo.

4 Nel loculo, fermo restando la durata perpetua della concessione, accanto ai resti sistemati in cassetta ossario, è consentita la tumulazione supplementare della salma di un familiare del defunto nei limiti degli ascendenti e discendenti in linea retta, coniuge, fratelli, sorelle e persona con lui convivente, previo pagamento di una somma per diritto di immissione della salma, pari al 50% della tariffa stabilita per la concessione del loculo stesso, da effettuarsi al momento dell'estumulazione..

5 I resti raccolti in cassette potranno essere traslati in altra sepoltura individuale, anche di durata temporanea, per l'abbinamento con la salma di un congiunto nei limiti di parentela sopraindicati.

6 In tal caso il loculo ritornerà nella disponibilità del Comune il quale, a richiesta, effettuerà il rimborso dell'importo a suo tempo percepito per la concessione.

Art. 82 – SEPOLTURE PERPETUE: DIRITTO DI IMMISSIONE SALMA

1 Nelle sepolture private collettive perpetue costruite prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 N. 803, può essere consentito il seppellimento di salme di persone non legate al concessionario da vincoli di parentela, affinità o coniugio, purchè sia provata la circostanza che costoro concorsero in vita alla

costruzione della sepoltura privata in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. succitato, in tal caso può essere anche consentito il seppellimento di salme di loro familiari.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONATORIE

Art. 83 – ORARIO

1 I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni dal Sindaco ed esposto ad ogni ingresso.

2 L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario.

3 L'uscita del pubblico deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene di regola preavvertito con anticipo di mezz'ora a mezzi di segnale acustico.

4 La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi soltanto per gravi motivi.

Art. 84 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO AI CIMITERI

1 E' vietato l'ingresso ai cimiteri:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualsiasi sorta;
- c) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso od in condizioni comunque in contrasto con il decoro del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni undici quando non siano accompagnati da adulti.

2 Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, il Sindaco, per comprovati motivi di salute, può concedere, in forma scritta, il permesso di visitare i propri familiari defunti a mezzo di veicoli.

Art. 85 – DIVIETI SPECIALI

1 Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) scalare il muro di cinta, i cancelli, i contorni rialzati delle tombe e recare danno alle sepolture;
- c) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
- d) introdurre oggetti irriverenti;
- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti, distribuire indirizza o volantini pubblicitari);
- l) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- m) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
- p) qualsiasi attività commerciale;

2 I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo autorizzazione contraria.

Art. 86 – RITI FUNEBRI

1 Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

Art. 87 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

1 Nel cimitero del capoluogo ed in quelli delle frazioni è previsto il servizio di illuminazione votiva che viene gestito da una ditta specializzata scelta in base alla normativa vigente.

Art. 88 – SANZIONI

1 I contravventori alle disposizioni contenute in questo regolamento, salvo l'applicazione delle sanzioni penali previste per i fatti costituenti reato, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338-339-340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27/7/1934 n. 1265 e s.m.i.)

2 L'applicazione dell'ammenda non esclude l'addebito al responsabile del risarcimento del danno eventualmente causato alla proprietà comunale, o l'addebito del costo del ripristino che sia reso necessario in seguito al fatto del contravvenuto.

Art. 89 – RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO NAZIONALE DI POLIZIA MORTUARIA

1 Per tutto quanto non contemplato in questo regolamento si osservano le norme del regolamento nazionale di polizia mortuaria attualmente in vigore.

Art. 90 – ABROGAZIONE

1 Nel giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione C.C. N. 31 in data 19/3/1960 e s.m.i. E' inoltre abrogata ogni norma contenuta in regolamenti comunali che sia in contrasto con il presente regolamento,